

15.8 Ordinanza ingiunzione

Indice:

- a. Introduzione
- b. La procedura
- c. Le sanzioni amministrative
- d. Il parere della Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
- e. La notifica del provvedimento
- f. Il termine di prescrizione
- g. L'esecuzione e l'iscrizione a ruolo
- h. Normativa di riferimento

La RTS, dopo aver esaminato gli **scritti difensivi** e i documenti, sentita la **Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio** e, eventualmente, sentiti gli interessati, qualora questi abbiano fatto richiesta di **audizione**, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone con esso obbligate **in via solidale**.

a. Introduzione

L'art.18 della L. 689/81, stabilisce che l'autorità competente ad applicare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese.

Il decreto ingiuntivo costituisce un atto complesso, in quanto contiene l'ordinanza, attraverso la quale viene irrogata la sanzione pecuniaria, e l'ingiunzione, mediante la quale si intima il pagamento della stessa e delle spese del procedimento (di notificazione, di eventuale traduzione del decreto e del parere per i contesti a carico di soggetti stranieri ovvero di cittadini italiani appartenenti alle minoranze linguistiche).

b. La procedura

Valutati gli atti acquisiti a fascicolo e, ove previsto, nel caso in cui l'incolpato non si sia avvalso della facoltà di **pagare in misura ridotta**, la RTS dopo aver espletato le verifiche previste in fase **istruttoria** notificherà all'incolpato e agli eventuali coobbligati **in solido**, un'ordinanza ingiunzione, entro il **termine di prescrizione** della violazione.

Il decreto ingiuntivo deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'**istruttoria**.

L'ordinanza deve essere motivata. Si può ritenere adeguatamente articolata quando indica espressamente ed esaurientemente:

- l'infrazione contestata;
- gli estremi dell'addebito completo dei relativi dati di riferimento quantitativi e temporali;
- gli elementi di risposta agli eventuali **scritti difensivi** prodotti dall'incolpato;
- la quantificazione della sanzione inflitta anche sulla base di tutte le circostanze che accompagnarono e determinarono i fatti.

Tali elementi sono fondamentali per tutelare l'interessato, dandogli contezza della violazione a egli ascritta e della conseguente sanzione inflitta, affinché lo stesso possa eventualmente rappresentare le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

A tal fine dovranno essere dettagliatamente indicati il termine e l'Autorità giudiziaria alla quale proporre opposizione (art.22 della L. 689/81 e art.6 del D.Lgs. 150/2011).

La sanzione irrogata è quantificata secondo i pareri di massima espressi dalla **Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio**.

Per le violazioni singolarmente superiori a 250.000 euro è obbligatorio richiedere un parere espresso sullo specifico procedimento amministrativo alla Commissione. Tale parere non è

vincolante per la RTS. Viene acquisito nel fascicolo dell'incolpato e deve essere utilizzato per la motivazione del decreto, ma non viene inviato alla parte.

Se non risulta accertata alcuna responsabilità a carico dell'incolpato, viene predisposto un decreto di proscioglimento.

Se sono intervenuti i termini di **prescrizione** o di **decadenza** ovvero se l'incolpato è deceduto, si ha un decreto di non luogo a procedere.

Come per la **contestazione**, la **notifica del provvedimento** agli incolpati avviene a mezzo posta, attraverso la spedizione di un plico raccomandato con avviso di ricevimento.

c. Le sanzioni amministrative

Per le violazioni commesse fino al 15 giugno 2010 non si applica una sanzione minima. In particolare, per le violazioni relative ai trasferimenti di cui all'art.49, commi 1, 5, 6 e 7, del D. Lgs. 231/2007 si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito. Se la violazione è di importo inferiore a 250.000 euro per la quantificazione della sanzione da comminare si prendono in considerazione le percentuali stabilite dalla **Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio** con alcuni pareri di massima.

Per i trasferimenti dal 16 giugno 2010 si applica il comma 7 bis dell'art.58 del D.Lgs. 231/2007, che prevede per le violazioni di cui all'art.49, commi 1, 5, 6 e 7, una sanzione minima di 3.000 euro. Se la violazione è relativa ad un importo superiore a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di 5 volte rispetto all'1%, cioè è pari al 5% dell'importo trasferito.

Per la violazione della prescrizione di cui all'art.49, comma 12 si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo dei libretti di deposito. La violazione delle misure stabilite all'art.49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore. Se la violazione relativa all'art.49, commi 12, 13 e 14 riguarda un importo superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.

Per le violazioni sui libretti al portatore con un saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

La violazione del divieto di cui all'art.50, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo.

La violazione del divieto di cui all'art.50, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo.

La violazione dell'obbligo di cui all'art.51, comma, 1 del D.Lgs. 231/2007 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

d. Il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio

L'Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del Tesoro ospita la segreteria della Commissione consultiva. Si tratta della Commissione prevista dall'art.32 del D.P.R. 30 aprile 1988, n.148 (Testo unico delle norme di legge in materia valutaria) e richiamata nell'art.1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n.114.

Si compone di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri della Giustizia e delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico) e esprime parere motivato sulle violazioni, formulando proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni applicabili; essa ha, inoltre, facoltà di richiedere l'integrazione degli accertamenti compiuti. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedi territoriali RTS, competenti a trattare le contestazioni per violazioni singolarmente superiori a 250.000 euro, devono inviare alla Direzione V, in fase di decretazione e per ciascuna posizione, una relazione dettagliata del processo verbale di contestazione, delle prove documentali e degli **scritti difensivi** eventualmente pervenuti, nonché dell'avvenuta **audizione**.

La Commissione esamina i casi di singole violazioni di importo superiore ai 250.000 euro ed esprime, sulla base della relazione, in collaborazione con il funzionario della sede competente, un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 231/2007.

Il parere, quale atto esterno infraprocedimentale, è sottoposto a diritto di accesso secondo le disposizioni vigenti e va ad integrare il testo del decreto.

e. La notifica del provvedimento

Per la notifica del provvedimento vale quanto già detto per la notifica dell'atto di **contestazione della violazione**. Ovvero per la RTS la notifica della contestazione si perfeziona con la consegna del plico raccomandato con avviso di ricevimento all'agente postale.

Per i destinatari dell'**atto di contestazione** (autore della violazione e obbligati solidali) la notificazione si perfeziona solo alla data di ricezione dell'atto, attestata da idonea documentazione (avviso di ricevimento), con la conseguente decorrenza da tale data di qualsiasi termine ad essi imposto dalla legge.

f. Il termine di prescrizione

La notifica del provvedimento sanzionatorio alla/e parte/i va effettuata entro i termini stabiliti per la prescrizione. La L. 689/81 non prevede alcun termine entro cui deve essere emanato il decreto ingiuntivo. Relativamente al procedimento antiriciclaggio, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nella fattispecie assuma rilevanza esclusiva il termine di prescrizione quinquennale dal giorno della commessa violazione, previsto dall'art. 28 della citata legge.

L'interruzione della prescrizione cancella il periodo trascorso e dà inizio ad un nuovo periodo quinquennale.

g. L'esecuzione e l'iscrizione a ruolo

L'ordinanza ingiunzione è un titolo esecutivo. L'interessato, entro 30 giorni (60 se risiede all'estero) dalla data di notifica del decreto, può eseguire il pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria inflitta, con l'aggiunta di una somma dovuta a titolo di spese del procedimento. In caso di inottemperanza, si attendono i termini di impugnabilità da parte dei sanzionati e, ove non fosse presentato ricorso e sospesa dal giudice l'esecuzione, si passa alla fase della riscossione coattiva, con l'attivazione della procedura prevista per la formazione dei ruoli (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46). Se il debitore è dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, la possibilità di realizzo della sanzione pecuniaria è affidata all'insinuazione al passivo della procedura, ma il credito erariale per sanzione pecuniaria non è assistito da alcun privilegio.

Tuttavia, prima di procedere all'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione, tramite Equitalia, le RTS inoltrano una lettera di sollecito di pagamento.

h. Normativa di riferimento

- ✓ L. 689/1981
- ✓ D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V